

Informativa n. 7 – 2011

A cura di: Dott. Matteo Melli

PROSSIME SCADENZE	
01 giugno 2011 SISTRI: avvio definitivo	01 giugno 2011 Attenzione: gestione delle giacenze (v. seguito)
Vedi anche: archivio approfondimenti e informative Per chi avesse difficoltà di lettura è anche possibile scaricare la presente informativa in formato .pdf.	

Ambiente

SISTRI – Confermato l'avvio per il 01 giugno 2011

Pubblicato il **nuovo decreto SISTRI** (Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 febbraio 2011 – *Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dell'articolo 14 bis del decreto legge 1 luglio 2009, n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102*).

Il decreto **conferma la data del 01 giugno 2011** per la piena operatività del SISTRI. Il termine per il pagamento dei contributi annuali passa dal 31 gennaio al 30 aprile di ogni anno.

SISTRI – Modalità di allineamento delle giacenze prima del 01 giugno 2011

Come riportato sul portale del SISTRI, prima del 1° giugno gli utenti dovranno **rimuovere** dai propri registri cronologici tutte le operazioni effettuate per attività di test, e **inserire** nei registri cronologici le **giacenze reali**.

Allo scopo, dovranno **procedere nel modo seguente**:

- annullare le operazioni effettuate per attività di test: entro la mezzanotte del 31 maggio 2011 gli utenti dovranno selezionare ed annullare singolarmente le registrazioni del registro cronologico effettuate per attività di test, che intendono rendere inefficaci;
- inserire nel sistema delle giacenze reali: entro la mezzanotte del 31 maggio 2011, una volta annullate le registrazioni effettuate per modalità di test secondo la procedura descritta al punto precedente, tutte le giacenze reali dovranno essere caricate sul registro cronologico del Sistri. Questo può essere fatto con una unica operazione di carico per codice CER, o con più operazioni di carico per codice CER, in funzione delle esigenze organizzative dell'impresa.

[www.sistri.it]

Salute e sicurezza

Attrezzature di lavoro sottoposte a verifica periodica

Pubblicato il DM 11 aprile 2011 riguardante le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro.

Il decreto:

- definisce le **modalità di effettuazione** delle verifiche delle attrezzature di lavoro (es. apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg);
- stabilisce i criteri per **l'abilitazione dei soggetti pubblici e privati** all'effettuazione di tali verifiche; in ragione delle difficoltà degli enti preposti a far

fronte alle richieste di verifica è infatti data la possibilità ad organismi privati di abilitarsi all'esecuzione delle verifiche.

Apparecchiature interessate (quelle di all. VII al DLgs 81/2008 – elenco non esaustivo):

- sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga (Es. apparecchi mobili e fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg, carrelli semoventi a braccio telescopico, ecc.)
- sollevamento persone (es. ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato o a mano, piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, ecc.)
- gas, vapore, riscaldamento (Attrezzature a pressione quali recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar, generatori di vapor d'acqua, generatori di calore aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW, ecc.)

Sono definite n. 3 **tipologie di verifiche**:

- prima verifica periodica;
- verifica periodica;
- indagine supplementare (apparecchiature oltre i 20 anni).

Per ogni categoria di apparecchiature sono definite le modalità di prima verifica, di verifica periodica, di indagine supplementare.

Procedure amministrative

Il datore di lavoro che **mette in servizio**, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, un'attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, ne dà immediata comunicazione all'INAIL per consentire la gestione della relativa banca dati. L'INAIL assegna all'attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro.

Almeno 60 giorni prima della data di scadenza del termine per l'esecuzione della **prima delle verifiche periodiche** stabilito dall'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 in funzione della specifica attrezzatura di lavoro, il datore di lavoro deve richiedere all'INAIL l'esecuzione della prima delle verifiche periodiche, comunicando il luogo presso il quale è disponibile l'attrezzatura per l'esecuzione della verifica.

Verifiche periodiche successive alla prima - Con la periodicità prevista dall'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 e almeno 30 giorni prima della scadenza del relativo termine, il datore di lavoro deve richiedere alla ASL competente per territorio l'esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima, comunicando il luogo presso il quale è disponibile l'attrezzatura per l'esecuzione delle stesse.

L'INAIL e le ASL o le Agenzie Regionali Protezione Ambiente possono provvedere direttamente alle verifiche oppure possono avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati e iscritti in un apposito elenco.

Cessazione, trasferimento, spostamento - Il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio la cessazione dell'esercizio, l'eventuale trasferimento di proprietà dell'attrezzatura di lavoro e lo spostamento delle attrezzature per l'inserimento in banca dati.

Lavori su parti in tensione - Autorizzazioni

Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 Febbraio 2011, si sono finalmente definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 82 comma 2 lettera c) del DLgs 81/08 (lavori su parti in tensione – tensioni superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua).

Articolo 82 - Lavori sotto tensione

1. E' vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche.*
- b) per sistemi di categoria 0 ed I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica*
- c) per sistemi di II e III categoria purchè:*
 - 1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;*

2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.

Ai sensi del predetto comma, le aziende che svolgono lavori su parti in tensione - sistemi di II e III categoria (tensioni nominali superiori a 1000V in corrente alternata e 1500V in corrente continua) devono essere autorizzate con decreto dirigenziale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il decreto definisce:

- Criteri per il rilascio delle autorizzazioni alle aziende;
- Condizioni di lavoro;
- Formazione e idoneità;
- Abilitazione dei lavoratori.

Maggiori informazioni presso il nostro studio per chi fosse interessato.

Si ricorda comunque che **anche i lavori su apparecchiature in tensione di cat. 0 e 1** [tensione alternata inferiore a 1000 V e continua inferiore a 1500 V] devono essere svolti da personale "ritenuto idoneo" ai sensi della "pertinente normativa tecnica", in particolare la norma CEI 11-27 che definisce i percorsi formativi per tali lavoratori.

Carica delle batterie - Sostanze assorbenti e neutralizzanti

Con il DM 20 del 24 gennaio 2011 sono state definite le quantità di sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita di soluzione acida contenuta negli accumulatori al piombo, che devono essere presenti in azienda.

Le **quantità** di sostanze assorbenti e neutralizzanti da conservare sono definite dal decreto in relazione alla quantità di elettrolito presente all'interno della batteria, a sua volta determinata in relazione alla capacità della batteria stessa.

Attenzione: è fatto altresì **obbligo** a tutti i soggetti utilizzatori di mezzi elettrici alimentati a batteria di possedere la dichiarazione rilasciata dal fabbricante, per ciascuna batteria presente nell'impianto, e individuabile inequivocabilmente dal numero di matricola, relativa al contenuto di soluzione acida espresso in litri.

A questo [link](#) si riporta un esempio di calcolo, relativo alle "batterie a trazione" di carrelli elevatori, transpallet e mezzi analoghi.

Per il calcolo relativo ad altre tipologie di batterie siamo a disposizione.

Redazione a cura di:

Dott. Matteo Melli - Studio di consulenza tecnica

Salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, acustica, certificazione energetica

Via Bonacolsi, 20 – 46023 Gonzaga (MN)

Tel. e fax: 0376/588053 – Cell. 320/1960628

matteo.melli@libero.it - www.matteomelli.it

dott. matteo melli
STUDIO DI CONSULENZA TECNICA

ambiente e sicurezza
acustica e certificazione energetica